

**Regolamento  
della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi  
(RLCLEspl)**

(del 14 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 2 e 6 della legge del 10 novembre 2010 di applicazione della legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LCLEspl),

**decreta:**

**Autorità competente**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni federali e cantonali sugli esplosivi.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>...

**Autorizzazione per spettacoli con impiego di fuochi  
d'artificio di categoria F4 o con pezzi pirotecnici di  
categoria T2<sup>3</sup>**

**1. Domanda**

**Art. 2<sup>4</sup>** La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'accensione di fuochi d'artificio di categoria F4 o pezzi pirotecnici di categoria T2 deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio almeno 15 giorni prima della data prevista, già munita del preavviso del Municipio del comune dove è organizzato lo spettacolo e della Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze, con i seguenti allegati:

- a) piano di situazione con indicazione delle coordinate (CH1903) del luogo di tiro e delle distanze di sicurezza dal pubblico e dagli edifici;
- b) copia dell'attestato di assicurazione responsabilità civile;
- c) lista dei pezzi pirotecnici utilizzati con indicazione della categoria, calibro, peso netto e peso lordo di esplosivo, distanza di sicurezza minima data dal fornitore.

**2. Rilascio**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Servizio rilascia l'autorizzazione per l'accensione dei pezzi pirotecnici e informa gli uffici cantonali e gli enti coinvolti.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>L'autorizzazione può contenere oneri e condizioni.

**Permessi di vendita al dettaglio di fuochi d'artificio**

**1. Domanda**

**Art. 4<sup>6</sup>** La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d'artificio deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio entro il 31 maggio di ogni anno con i seguenti allegati:

- a) piano dettagliato degli spazi commerciali di vendita e deposito dei fuochi d'artificio;
- b) fotocopia di un documento d'identità del responsabile di vendita.

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 457.

<sup>2</sup> Cpv. abrogato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

<sup>3</sup> Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

<sup>5</sup> Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

<sup>6</sup> Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442.

**2. Rilascio**

**Art. 5<sup>7</sup>** Il Servizio rilascia l'autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d'artificio che può contenere oneri e condizioni.

**Tasse permessi per grandi utilizzatori di esplosivi**

**Art. 6** Sono percepite le seguenti tasse:

## a) esplosivi

fino a			10 kg	20 fr.
da	11 kg	a	100 kg	30 fr.
da	101 kg	a	200 kg	40 fr.
da	201 kg	a	350 kg	50 fr.
da	351 kg	a	500 kg	70 fr.
da	501 kg	a	750 kg	90 fr.
da	751 kg	a	1'000 kg	110 fr.
da	1'001 kg	a	2'000 kg	150 fr.
da	2'001 kg	a	3'000 kg	180 fr.
oltre	3'000 kg			200 fr.

b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici<sup>8</sup>

fino a			500 pezzi	20 fr.
da	501	a	2'500 pezzi	50 fr.
da	2'501	a	5'000 pezzi	80 fr.
da	5'001	a	7'500 pezzi	110 fr.
da	7'501	a	10'000 pezzi	150 fr.
oltre	10'000 pezzi			200 fr.

## c) miccia di sicurezza

fino a			200 m	20 fr.
da	201 m	a	500 m	30 fr.
da	501 m	a	1'000 m	50 fr.
da	1'001 m	a	3'000 m	80 fr.
da	3'001 m	a	5'000 m	100 fr.
da	5'001 m	a	7'500 m	130 fr.
da	7'501 m	a	10'000 m	170 fr.
oltre	10'000 m			200 fr.

**Tasse permessi per piccoli utilizzatori di esplosivi**

**Art. 7<sup>9</sup>** Sono percepite le seguenti tasse:

## a) esplosivi

fino a			5 kg	20 fr.
da	6 kg	a	10 kg	30 fr.
da	11 kg	a	15 kg	40 fr.
da	16 kg	a	20 kg	50 fr.
da	21 kg	a	25 kg	60 fr.

## b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici

fino a			10 pezzi	10 fr.
da	11	a	20 pezzi	20 fr.
da	21	a	40 pezzi	40 fr.
da	41	a	70 pezzi	70 fr.
da	71	a	100 pezzi	100 fr.

## c) miccia di sicurezza

fino a			10 m	10 fr.
da	11 m	a	20 m	20 fr.
da	21 m	a	30 m	30 fr.
da	31 m	a	40 m	40 fr.
da	41 m	a	50 m	50 fr.
oltre	50 m			60 fr.

<sup>7</sup> Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 457.

<sup>8</sup> Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

<sup>9</sup> Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

**Tasse autorizzazioni spettacoli con impiego di fuochi d'artificio di categoria F4 o con pezzi pirotecnici di categoria T2<sup>10</sup>**

**Art. 8** Per ogni autorizzazione è percepita una tassa base di fr. 200.–, alla quale sono aggiunti gli importi seguenti, a seconda della quantità di materiale pirotecnico utilizzato:

fino a			200 kg	100 fr.
da	201 kg	a	400 kg	200 fr.
da	401 kg	a	600 kg	300 fr.
da	601 kg	a	800 kg	400 fr.
da	801 kg	a	1000 kg	500 fr.
da	1001 kg	a	1200 kg	600 fr.
da	1201 kg	a	1500 kg	700 fr.
oltre	1500 kg			800 fr.

<sup>2</sup>In caso di spettacoli identici ripetuti più volte in un giorno o in più giorni consecutivi e per i quali non sono necessarie ulteriori verifiche, la tassa base viene riscossa solo una volta.<sup>11</sup>

**Tasse permessi di vendita al dettaglio di fuochi d'artificio**

**Art. 9** Per il primo giorno di vendita è percepita una tassa di 50 franchi e per ogni giorno supplementare 30 franchi.

**Norma abrogativa**

**Art. 10** Il regolamento del 20 aprile 2004 della legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi è abrogato.

**Entrata in vigore**

**Art. 11** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Pubblicato nel BU **2010**, 612.

<sup>10</sup> Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

<sup>11</sup> Cpv. introdotto dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.